



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO

Il Tribunale di Taranto, Sezione Fallimentare, composto dai Sigg.ri

1082

Magistrati:

82 GEF.

Dott. Antonio MORELLI - Presidente

1530 RIF.

Dott. Pietro GENOVIVA - Giudice

Dott. Francesca ZANNA - Giudice Rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4977 del Ruolo Generale

anno 2007 riservata per la decisione all'udienza del 20/2/2012

TRA

F.V. elettivamente domiciliato in Taranto alla

presso l'Avv. dal quale è rappresentato e difeso

come da mandato a margine del ricorso introduttivo

OPPONENTE

E

FALLIMENTO della ALFA SRL

in persona del curatore, Avv.

rappresentato e difeso dall'Avv. come da mandato in

calce alla comparsa di risposta e provvedimento autorizzato dal G.D. in

data 5/10/2007

OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione allo stato passivo.

Conclusioni:

Come da verbale del 22/2/2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza ^{la} concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/6/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (4/7/2009) ai sensi dell'art. 58, 2° comma, della legge citata.

Con ricorso del 6/10/2006 l'Ing. F.V., premesso di aver espletato attività professionale di progettazione nell'interesse della ALFA SPA (ora ALFA SRL) per il complessivo importo di lire 766.591.200 e di essere, altresì, creditore della somma di lire 124.435.626 portata da effetti passivi rimasti insoluti ricevuti in pagamento di prestazioni effettuate in favore della predetta società, ha chiesto di "essere ammesso al passivo del fallimento ALFA SRL per la somma di lire 891.028.826 oltre interessi per i titoli in premessa."

Con provvedimento del 7/7/2006 il G.D. ^{al passivo} non ha ammesso il credito di € 395.913,00 in via chirografaria oltre interessi legali; ha, invece, rigettato la domanda relativa alla somma di lire 124.435.626 perché non provata.

Con ricorso depositato l'8/6/2007 l'Ing. F.V. ha contestato il provvedimento del G.D. nella parte in cui ha ammesso il credito di € 395.913,00 in via chirografaria anziché in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c., deducendo di aver reso le prestazioni professionali meglio



specificate nel ricorso in favore della società fallita ^{nel} "in due anni precedenti rispetto alla dichiarazione di ammissione alla procedura di amministrazione controllata".

Il curatore, costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda relativa al riconoscimento del privilegio non formulata con l'istanza di ammissione al passivo e, quindi, nuova in quanto proposta per la prima volta in sede di opposizione.

L'eccezione è infondata.

Nel sistema della legge fallimentare il procedimento di verifica dello stato passivo ha natura giurisdizionale e decisoria ed è strutturato sullo schema del processo di cognizione, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione e dalla attribuzione di giudice delegato di poteri inquisitori, e di detto procedimento l'eventuale giudizio di opposizione costituisce lo sviluppo in sede contenziosa (cfr. Cass. n. 18935/03).

Sulla base di queste premesse la giurisprudenza della S.C. ha affermato che il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria. (cfr. Cass. n. 6319/96; Cass. n. 15142/03; Cass. n. 19605/04) ed è retto dal principio della immutabilità della domanda, il quale esclude che possono essere prese in considerazione questioni non rilevabili d'ufficio, dedotte in detta fase per la prima volta dall'opponente (cfr. Cass. 11026/97; Cass. n.15142/03; Cass. n. 19605/04).

Da ciò consegue che, ai sensi dell'art. 93, 1° comma, L.F. la domanda di insinuazione al passivo deve indicare non solo il titolo da cui il credito deriva, ma anche le ragioni della prelazione ^{perché} ~~perché~~ in prosieguo della

procedura concorsuale, e segnatamente nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non è consentito non solo ^{per valore} ~~per valore~~ un credito diverso o di diverso ammontare rispetto a quello specificato con l'istanza ^{di opposizione} ma neanche addurre una diversa connotazione dello stesso credito (cfr. Cass. n.10241/92; Cass. n.19605/04).

Nel caso di specie con la domanda d'insinuazione al passivo del 6/10/06 l'ing. F.V. non ha chiesto il riconoscimento del credito di lire 766.591.200 in via privilegiata né ha invocato l'art. ²⁷⁵¹ ~~270~~ bis n. 2 c.c.

Né vale richiamare nel caso di specie l'art. 101 L.F.

Invero, per pacifica giurisprudenza della S.C., "l'insinuazione tardiva è ammissibile esclusivamente per quei crediti per i quali non sia stata già richiesta tempestivamente l'ammissione al passivo, perché, in caso contrario, l'unico rimedio consentito è l'opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 L.F." (cfr. Cass. n.11600/95).

L'opposizione deve, conseguentemente, essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciare sul ricorso depositato il 8/6/2007 da F.V. nei confronti del Fallimento della ALFA SRL, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione;
- 2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessive € 18.860,00 (di cui € 3.860,00 per diritti ed € 15.000,00 per onorario) oltre rimborso spese generali e accessori.



Così deciso in Taranto il 18/7/2012 nella Camera di Consiglio della

Sezione Fallimentare del Tribunale.


Il Giudice Estensore

Il Presidente

23 MAG 2013

DEPOSITATA OGGI
NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Paolo ROCCA)



23 MAG 2013

FATTO AVVISO AVVERT.